



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica

VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI E STRAORDINARIE SU ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI, E SERVOSCALA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

CAPITOLATO TECNICO AMMINISTRATIVO

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELL SERVIZIO TECNICO

ART. 2 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI

ART. 3 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI E ALTRE CONDIZIONI
DISCIPLINANTI IL SERVIZIO TECNICO

ART. 4 - DURATA, TEMPI ED ULTERIORI MODALITA' DELLE PRESTAZIONI

ART. 5 - PENALI

ART. 6 - RECESSO, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CODICE DI COMPORTAMENTO

ART. 7 - COMPENSI PROFESSIONALI

ART. 8 - PAGAMENTO DEI COMPENSI ED ASSUNZIONE OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' EX
136/2010

ART. 9 - ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE

ART.10 - DIRITTI D'AUTORE

ART.11 - RECESSO, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CODICE DI COMPORTAMENTO

ART. 12 - SUBAPPALTO

ART. 13 - NORME DI SICUREZZA

ART. 14 - SPESE DI CONTRATTO

ART. 15 - DIVERGENZE

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO TECNICO

La Provincia di Reggio Emilia, disponendo negli Istituti scolastici e provinciali di competenza di 50 ascensori, 4 piattaforme elevatrici e 11 servoscala, come da allegato "elenco impianti", conferisce alla Ditta, che accetta, le seguenti verifiche:

- Verifiche periodiche biennali su ascensori e montacarichi (DPR 162/99 art. 13 e DPR 214/2010 art. 6 e s.m.i.);
- Verifiche straordinarie su ascensori e montacarichi (DPR 162/99 art. 14 e DPR 214/2010 art. 7 e s.m.i.);
- Verifiche periodiche e straordinarie biennali su piattaforme per disabili (Dir. 98/37/CE - Circ. 157296/97, D.Lgs. 17/2010 – Attuazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE e DPR 214/2010 e s.m.i.).

La ditta dichiara di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l'espletamento del suddetto servizio ai sensi delle disposizioni vigenti e di **essere in possesso dei requisiti necessari previsti dalla vigente normativa in materia, per l'espletamento dei servizi richiesti** (Organismi Notificati e/o Soggetti Abilitati privati allo scopo autorizzati)

ART. 2 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Il servizio tecnico dovrà essere svolto con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e dei regolamenti statali, regionali e locali riguardanti le opere in oggetto con particolare riferimento alle norme vigenti in materia e relative alle OO.PP.

ART. 3 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI E ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI IL SERVIZIO TECNICO

1. Il committente/responsabile dei lavori si impegna a fornire all'inizio del servizio tecnico, tutte le informazioni in suo possesso o delle quali deve essere in possesso, necessarie allo svolgimento del servizio medesimo. Allo stesso modo, nel corso dei lavori le parti sono obbligate a fornirsi reciprocamente tutti gli atti, i dati e le valutazioni di propria competenza, necessari per l'espletamento dei compiti a loro attribuiti dalla legge.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente contratto e dalle disposizioni in esso richiamate, la Ditta si impegna a espletare il servizio tecnico in conformità alle normative che sono successivamente emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna, al fine della migliore tutela della sicurezza dei lavoratori.
3. La Ditta è obbligata, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente, comunque per iscritto almeno, sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del R.U.P
4. La Ditta per l'adempimento delle prestazioni di cui al presente servizio tecnico, deve accedere nelle strutture senza arrecare disservizio alla stessa e nel rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti.
5. Prima del pagamento dei corrispettivi per stato d'avanzamento e a saldo delle singole prestazioni, la Ditta deve consegnare al committente/responsabile dei lavori copia sottoscritta della certificazione dell'avvenuta verifica in formato cartaceo e/o digitale. La Ditta eseguirà il servizio tecnico affidato secondo le scelte operative ed impiegando i mezzi che lo stesso riterrà più opportuni, restando a suo carico ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione del committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse.

ART. 4 - DURATA, TEMPI ED ULTERIORI MODALITA' DELLE PRESTAZIONI

Il servizio tecnico, come sopra definito, viene conferito con effetto a decorrere dalla data di affidamento del servizio. Le verifiche periodiche sugli impianti dovranno essere completate tutte entro la fine di settembre 2025 e comunque prima della scadenza della verifica precedente.

Il contratto avrà validità due anni, e per eventuali ed ulteriori verifiche svolte nell'ambito dei 2 anni di validità del contratto verranno corrisposti i prezzi offerti in sede di gara per la stessa tipologia di servizio.

ART. 5 - PENALI

Ogni giorno naturale e consecutivo oltre il termine comporta per le verifiche periodiche una penale pari al 1 ‰ (uno per mille) sull'importo complessivo contrattuale. per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatto salvo eventuali richieste o ritardi non imputabili alla Ditta.

ART. 6 - RECESSO, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CODICE DI COMPORTAMENTO

1. E' facoltà del committente/responsabile dei lavori revocare il servizio tecnico e recedere anticipatamente dal contratto in ogni momento, senza obbligo di motivazione né di preavviso, purché con nota scritta fatta pervenire in modo certo alla Ditta. Se la revoca non avviene per colpa imputabile alla Ditta trova applicazione l'articolo 2237 del Codice Civile, e sono dovuti gli onorari e le spese relative alle prestazioni effettuate prima del ricevimento della nota di revoca dell'incarico, entro il termine di 30gg. dall'avvenuta richiesta da parte dello stesso.

ART. 7 - COMPENSI PROFESSIONALI

Il corrispettivo massimo complessivo del servizio posto a base di gara è pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00) I.V.A. esclusa, di cui € 250,00 per oneri della sicurezza.

1. I compensi professionali per il servizio delle verifiche periodiche sugli impianti, saranno quantificati sulla base delle verifiche svolte con emissione di verbale positivo. Le verifiche straordinarie saranno retribuite sulla base di quelle effettivamente ordinate dalla stazione appaltante.
2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 3, i compensi sopra indicati sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi.
3. Gli importi di cui al punto 1, sono comprensivi di onorari e spese, tengono conto in particolare della distanza degli impianti rispetto alla Ditta, delle eventuali collaborazioni e dei trasferimenti effettuati per l'espletamento del servizio.

ART. 8 - PAGAMENTO DEI COMPENSI ED ASSUNZIONE OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' EX L. 136/2010

Gli onorari e competenze professionali verranno fatturati nel seguente modo:

50% del compenso maturato contestualmente al raggiungimento del 50% delle verifiche effettuate, e previa consegna dei verbali positivi degli impianti elevatori effettuati; il saldo finale verrà fatturato a seguito dell'ultimazione delle verifiche periodiche affidate.

I pagamenti dovranno avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla consegna della fattura.

Ai sensi della Legge 136/2010 il professionista ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale:
BANCA - c/c con Cod. IBAN:, intestato a, con sede a, in Via - C.F. e P.IVA

Il professionista/Ditta dichiara inoltre che le persone delegate ad operare sul conto corrente suddetto sono le seguenti:.....

Si precisa che, a pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi al servizio tecnico oggetto del presente contratto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il Codice Identificato della Gara (CIG).

E' fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato. A pena di nullità assoluta, il professionista, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente contratto e la Provincia può verificare in ogni momento tale adempimento.

Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.

ART. 9 – ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE

1. Il professionista assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, per la parte di competenza, e di quelle discendenti dal presente contratto, ferme restando le responsabilità proprie del R.U.P.
2. Il professionista deposita presso il committente una polizza assicurativa contro tutti i rischi inerenti il servizio, rilasciata dalla _____, agenzia di _____, numero _____ in data _____, con efficacia dalla data di approvazione del medesimo sino all'ultimazione delle prestazioni; tale polizza è prestata per un massimale unico complessivo di almeno € 1.000.000,00.
3. il Responsabile Unico di Progetto (RUP) visto il tipo di prestazione e l'entità economica, dispone l'esonero dalla prestazione della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D. Lgs.36/2023.
4. Qualora derivino danni o sanzioni al R.U.P., per cause che siano direttamente ascrivibili alla cattiva o colposa conduzione del servizio assegnato da parte della Ditta il committente potrà rivalersi sulla Ditta per i danni o le sanzioni patite.

ART. 10 - DIRITTI D'AUTORE

Gli atti prodotti dalla Ditta resteranno di proprietà della Provincia.

ART.11- RECESSO, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CODICE DI COMPORTAMENTO

La Ditta/professionista non può recedere dal contratto.

Nel caso che la Ditta/professionista non consegni le verifiche richieste entro i 30 giorni successivi alle scadenze di cui al precedente articolo 4, la Provincia avrà facoltà di risolvere il contratto.

Nel caso che la Provincia eserciti la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del precedente comma 2, il professionista dovrà corrispondere una penale di € 1.000,00.

La Ditta/professionista con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia, approvato con delibera n. 23 dell'11/02/2014. A tal fine si dà atto che l'amministrazione ha informato il contraente che sul sito dell'Amministrazione Provinciale è pubblicato il codice di comportamento al seguente indirizzo: <https://www.provincia.re.it/allegato.asp?ID=1010054>

Il professionista si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione da parte del professionista degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 23 dell'11/02/2014, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. L'amministrazione verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali

controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 12 - SUBAPPALTO

Il sub appalto è disciplinato dall'art. 119 del codice dei Contratti. Non è consentito all'affidatario cedere il contratto ad altra Ditta o ad altro professionista, pena la nullità dell'atto stesso.

ART. 13 – NORME DI SICUREZZA

Nell'espletamento dell'indagine e della prestazione tecnica dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D. Lgs 81/2008 e s.m.i. "TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO."

ART. 14 - SPESE DI CONTRATTO

Il contratto verrà sottoscritto mediante scambio di corrispondenza telematico ai sensi del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti. Tutte le eventuali spese inerenti, conseguenti e comunque derivanti dalla stipulazione del presente contratto, sono a carico della Ditta/professionista.

ART. 15 - DIVERGENZE

La competenza a conoscere delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato. E' escluso, pertanto, il deferimento al giudizio arbitrale delle eventuali controversie contrattuali.

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

La prestazione d'opera, di cui al presente progetto, si configura a tutti gli effetti come rapporto stipulato e regolato, per quanto non disciplinato dal presente atto, dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.